Delibera n.6

14.05.2024

CRITERI DI AMMISSIONE ANNO SUCCESSIVO ED ESAMI

Nella seduta del Collegio Docenti del presieduto dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Visconti, si discute il suddetto punto 4 dell'Ordine del Giorno

IL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

VISTO il Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122/2009;

VISTO il Decreto legislativo n. 226 del 2005 ad oggetto Definizione delle norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

CONSIDERATO che per quanto attiene all'ammissione, l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è configurato secondo le citate disposizioni normative, come di seguito riportate:
Requisiti di ammissione all'esame
In base a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo;

VISTO il Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg art. 7 recante disposizioni in merito alle “Modalità e criteri generali per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato nel secondo ciclo”; che riporta quanto di seguito: nella scuola secondaria di secondo grado per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento previsto dai piani di studio dell'istituzione scolastica; al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente. In casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, il consiglio di classe può derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale;

RIBADITO che nello stesso decreto è stabilito che sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a sei in ciascuna delle discipline previste dai piani di studio dell'istituzione scolastica, fatto salvo quanto previsto per gli studenti ammessi con carenze; che sono ammessi all’esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe;

CONSIDERATO quanto già approvato in merito alla valutazione e alla capacità relazionale in data 23 febbraio 2023

il Collegio Docenti

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ CON 124/124 voti

di approvare i seguenti criteri di ammissione all’anno successivo e agli esami di stato

FREQUENZA

In merito alla frequenza scolastica degli studenti si ricorda che il regolamento di valutazione provinciale all’art.7 prevede che: per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento previsto dai piani di studio dell'istituzione scolastica; al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente. In casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, il consiglio di classe può derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale.
Si propone pertanto di esplicitare come segue: Al principio generale dell’obbligo di frequenza per almeno tre quarti dell’orario annuale ai fini della promozione alla classe successiva o dell’ammissione all’ esame di stato, è possibile derogare con decisione assunta dal consiglio di classe nei seguenti casi:

- assenze giustificate dovute prevalentemente a motivi di salute ;
- assenze continuative giustificate per gravi motivi familiari, personali sociali comunicate preventivamente alla scuola

- Alunni a rischio di dispersione scolastica, considerando prioritaria la permanenza nello stesso gruppo classe.

Si ribadisce che nel primo, secondo livello e terzo livello dell'Educazione degli Adulti il principio generale dell'obbligo di frequenza è pari ad almeno 70% del piano formativo di ogni singolo studente

AMMISSIONE

La presenza di tre discipline insufficienti, con voti negativi o molto negativi (valutazione pari o minore a cinque decimi) potrà determinare la non ammissione alla classe successiva. Il Consiglio di classe esaminerà con attenzione il percorso scolastico dello/a studente/studentessa:

- In presenza di uno o più dei seguenti elementi: impegno inadeguato, frequenza non regolare, presenza di insufficienze gravi, lacune di base, carenze non recuperate, il Consiglio di Classe procederà con la non ammissione;
- In caso di impegno costante, frequenza regolare e di un quadro che, seppur negativo in alcune discipline, possa essere migliorato con un lavoro di recupero sia individuale che organizzato dall'Istituto, il Consiglio di Classe potrà procedere con l'ammissione alla classe successiva.

Per quanto attiene l'ammissione all'esame di stato nel secondo ciclo si sottolinea che nel comma 2 lo stesso regolamento prevede che:

2. Sono ammessi all'esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. Pur tuttavia il consiglio di classe esaminato con attenzione il percorso scolastico dello/a studente/studentessa potrà adeguatamente motivare la non ammissione in presenza di uno o più dei seguenti elementi:

- impegno inadeguato, frequenza non regolare, presenza di insufficienze gravi o diffuse, lacune di base, carenze non recuperate

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Visconti